

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NORBELLO OR VIA DEGLI
ARTIGIANI SNC

Numero REA: OR - 137377

Codice fiscale: 01188290959

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-04-2024 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	<u>ALLEGATO B</u> <u>AL ROGITO 3.647</u>
	TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede legale	
	nel Comune di Norbello la Società Cooperativa sociale di tipo	
	B denominata "COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI".	
	La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso	
	Comune, con decisione dell'Organo Amministrativo, che è abili-	
	tato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del regi-	
	stro delle imprese.	
	Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza	
	dell'Assemblea dei Soci.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello	
	risultante dal libro dei soci.	
	La Cooperativa potrà istituire, con Delibera dell'Organo Ammi-	
	nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	tanze anche altrove.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Libro V Titolo	
	VI Capo I del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla coo-	
	perazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle	
	società a responsabilità limitata.	
	La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare	
	negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione	
	presso l'albo delle cooperativa a mutualità prevalente.	
	Art. 2 (Durata)	

	La Cooperativa ha durata fino al 31 (Trentuno) Dicembre 2083	
	(Duemilaottantatre) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
	zienti.	
	TITOLO II - SCOPO, OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991,	
	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attivi-	
	tà diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggia-	
	te, di cui alla lettera b) dell'art. 1 e dell'art. 4 della	
	legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La Cooperativa, è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche	
	per scopo quello di ottenere, anche tramite la gestione in	
	forma associata, continuità di occupazione lavorativa alle mi-	

4 di 58

	La Cooperativa può aderire facoltativamente a un'associazione	
	di categoria.	
	Art. 4 (Oggetto Sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito	
	dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio o con terzi, la progettazione, programmazione e rea-	
	lizzazione di attività produttive, di servizi commerciali al	
	fine di consentire l'immissione nel mondo del lavoro delle	
	persone svantaggiate; pertanto la cooperativa, anche tramite	
	soci - lavoratori o lavoratori di qualsiasi tipo di handicap,	
	emarginati, a disagio ecc., potrà attivare direttamente, in	
	convenzione o in appalto con enti pubblici e soggetti provati	
	in genere le seguenti iniziative, a titolo esemplificativo e	
	non esaustivo:	
	1) Servizi di pulizia generale civile ed industriale, pubblica	
	e privata, di edifici di ogni tipo, sia all'interno che	
	all'esterno di tali edifici in forma generale e/o specializza-	
	ta;	
	2) Servizi di manutenzione del verde pubblico e privato, com-	
	presi sfalci e tritrazioni;	
	3) Formazione agli Enti Pubblici e Privati;	
	4) Servizi di Supporto al R.U.P.;	
	5) Servizi Finanziari;	

	6) Servizi Contabili;	
	7) Servizi Amministrativi;	
	8) Servizi Catastali;	
	9) Servizi Tecnici;	
	10) Gestione Tributi;	
	11) CAAF;	
	12) Centro elaborazione dati fiscali e contabili;	
	13) Elaborazione Pratiche Camerali;	
	14) Servizi alle imprese;	
	15) Servizi alle Pubbliche Amministrazioni;	
	16) Attività di servizi balneari, servizi e strutture turistiche in genere:	
	- progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di stabilimenti balneari, chioschi e servizi connessi quali servizi spiaggia, bar, gelateria, tavola calda, ristorazione e boutique, centri benessere, palestre e impianti sportivi in genere, parcheggi, etc.;	
	- progettazione, realizzazione e gestione parco giochi, sia acquatici che in terra ferma;	
	- organizzazione e gestione di servizi volti a favorire lo sviluppo turistico specie quello giovanile e sociale con particolare riferimento all'integrazione del turismo costiero, e di tutti i servizi da spiaggia, compresa la gestione di chioschi bar e di ristoro in generale, nonché la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di spazi destina	

	ti al verde;	
	- costituzione, la gestione diretta o per conto di soggetti	
	pubblici o privati di strutture turistiche ricettive o para	
	ricettive - alberghiere ed extra alberghiere come previsto	
	dalla normativa vigente a titolo esemplificativo e non esau-	
	stivo, residenze, villaggi turistici, alberghi, camping,	
	ostelli, case e appartamenti per le vacanze ed ogni altra	
	struttura destinata all'accoglienza turistica e servizi con-	
	nessi quali sale conferenze, locali dedicati all'intratteni-	
	mento, pizzerie, market, maneggi, strutture sportive, rivendi-	
	ta tabacchi e riviste e giornali;	
	- gestione di attività sociali educative e formative a favore	
	dei propri soci e utenti diversi, nonché servizi indirizzati	
	alle fasce deboli della popolazione al fine di favorire	
	l'inserimento sociale ed il loro recupero psicofisico attra-	
	verso la progettazione, realizzazione e gestione di impianti	
	balneari, elioterapici e termali, centri di recupero funziona-	
	le e riabilitativo, strutture di svago e per il tempo libero	
	in genere, atti a favorire il libero accesso e l'integrazione	
	sociale con l'abolizione delle barriere architettoniche;	
	- servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli im-	
	pianti e delle strutture di ristorazione, alberghiere e turi-	
	stiche;	
	- servizio di pulizia e rifacimento arenili, disinquinamento	
	acque marine, dolci e fluviali;	

	- gestione del servizio di pulizia dei porti e il disinquina-	
	mento degli specchi acquei da rifiuti oleosi e la distruzione	
	degli stessi, nonché gestione di servizi di prevenzione con	
	l'utilizzo di barriere antinquinamento;	
	17) Attività ricreative, sportive, turistiche e culturali in	
	genere:	
	- attività sportiva dilettantistica e non, sia per gli sport	
	acquatici che per sport terrestri;	
	- organizzazione, promozione, gestione attività sportive, ma-	
	nifestazioni sportive anche a carattere agonistico, compresa	
	l'organizzazione dei soggiorni estivi ed invernali degli atle-	
	ti;	
	- organizzazione, promozione, gestione, anche con la collabo-	
	razione di figure professionali qualificate esterne, di per-	
	corsi sportivi e per il benessere psico-fisico a titolo esem-	
	plificativo e non esaustivo attività e/o corsi di pesca, sub e	
	apnea, nuoto, canoa, attività motoria per bambini, adulti, an-	
	ziani, disabili, ecc., compresa la gestione di impianti, ser-	
	vizi e strutture annesse;	
	- servizi riguardante l'attività tipica dei ristoranti, degli	
	alberghi e delle strutture turistiche e ricettive di ogni ge-	
	nere;	
	- organizzazione e gestione di centri di documentazione e ar-	
	chivi e biblioteche privati e pubblici, servizio di agenzia	
	per disbrigo pratiche, certificazioni ed altre prestazioni af-	

	fini, nonché servizi di segreteria anche in conto terzi;	
	- distribuzione di pasti precotti, gestire mense e selfservice	
	all'interno di strutture ricettive, di ristorazione e turisti-	
	che;	
	- gestione bar e punti di ristoro all'interno di impianti	
	sportivi;	
	- fornitura di servizi di ricezione ed ospitalità in strutture	
	turistiche, alberghiere e di ristorazione;	
	- gestione di attività didattiche, promozionali, turistiche,	
	culturali, ricettive, d'accoglienza e di intrattenimento per	
	la promozione e valorizzazione turistica di beni culturali,	
	paesaggistici e naturalistici ovunque esistenti;	
	- gestione di servizi di accoglienza ed assistenza in occasio-	
	ne di convegni, congressi, seminari e simili;	
	- realizzazione e stampa di materiale pubblicitario, giornali,	
	opuscoli, depliant informativi, etc.;	
	- attivazione di idonei strumenti operativi ovvero di supporto	
	scientifico e/o tecnico sia nell'ambito dei settori della pro-	
	grammazione, della progettazione e della pianificazione a li-	
	vello di territorio, di impresa e di mercato, gestendone even-	
	tualmente anche gli aspetti promozionali;	
	18) Manutenzioni, pulizia, facchinaggio, movimentazioni merci	
	e logistica, trasporto, lavori e servizi in genere;	
	19) Progettazione, realizzazione e gestione, anche in conces-	
	sione, di depuratori, discariche e impianti di compostaggio;	

	20) Bonifica, pulizia, manutenzione e gestione degli ambienti naturali ed antropizzati a carattere terrestre o acquatico;	
	21) Trattamento e depurazione acque, reflui, corsi d'acqua, fiumi, nonché di fanghi di ogni provenienza con l'utilizzo di strumenti, tecnologie e impianti specifici;	
	22) Attività di tutela dell'ambiente con particolare riguardo all'aspetto ecologico;	
	23) Attività di studio, progettazione, consulenza e monitoraggio nel settore ambientale;	
	24) Servizio di trasporto di persone o cose;	
	25) Gestione servizi di autonoleggio, noleggio macchinari e altre attrezzature;	
	26) Lavaggio e pulizie di mezzi di ogni genere pubblici e privati;	
	27) Servizi di vigilanza e sicurezza per imprese turistiche, pubblici esercizi e comunità;	
	28) Facchinaggio e tutte le attività preliminari e da completamento al facchinaggio stesso compreso;	
	29) Gestione e manutenzioni di impianti a destinazione collettiva: parcheggi pubblici e privati a pagamento, campi sportivi, palestre, cimiteri, parchi, giardini, spiagge;	
	30) L'appalto, il subappalto e l'esecuzione, per conto proprio e di terzi (enti pubblici e privati), di lavori edili ed affini, in particolare di complessi edilizi anche non residenziali, di case per civile abitazione, di edifici industriali e	

	commerciali, di edifici scolastici, di impianti sportivi, di	
	strade, di ponti, di acquedotti, di fognature, di opere di bo-	
	nifica ambientale, di opere di distribuzione del traffico, di	
	opere di restauro, di impiantistica, di impianti termici, di	
	impianti di ascensori e montacarichi, di impianti di energia	
	alternativa;	
	31) Servizi di portierato, etc.;	
	32) Trasporto di merci per proprio e conto terzi;	
	33) Attività di trasloco pubblico e privato;	
	34) Assolvimento pratiche presso enti pubblici e privati di	
	vario genere;	
	35) Prestazione a terzi di servizi e attività di consulenza	
	per la sicurezza informatica, logica e fisica;	
	36) Attività di costruzione e manutenzione edile di strutture	
	pubbliche e private;	
	37) Manutenzioni ordinarie e straordinarie nel settore	
	dell'edilizia;	
	38) Inventari topografici;	
	39) Interventi sulle infrastrutture viarie;	
	40) Azioni manutentive dell'arredo urbano (segnaletica strada-	
	le, toponomastica, cartellonistica stradale);	
	41) Servizi cimiteriali e tumulazione; inumazione, esumazione	
	e attività connesse;	
	42) Esecuzione di disinfestazioni, disinfezioni, derattizza-	
	zioni, diserbi chimici, espurghi, bonifiche e risanamento am-	

	bientale;	
	43) Servizi di spazzamento ed igienizzazione di strade, parchi, aree, arenili ed ogni altra opera architettonica sia pubblica che privata;	
	44) Servizi di rilevazione dati di contatori gas, acqua, metano ed elettricità a favore di Pubbliche Amministrazioni e privati;	
	45) Progettazione e realizzazione di attività editoriali (escluso quotidiani) mediante l'impiego di tutti i mezzi di comunicazione sociale e di massa (carta stampata, audiovisivi, cinte tv, piattaforma web) ivi compresi i news media e l'e-commerce;	
	46) Gestione di parcheggi auto e l'attività di ausiliari del traffico;	
	47) Gestione di autorimesse e servizio di custodia dei parcheggi al coperto e all'aperto per conto di Enti pubblici e privati;	
	48) Servizi di vigilanza e sicurezza per imprese turistiche, pubblici esercizi e comunità;	
	49) Gestione di attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale entro cui la società opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi;	

	50) Organizzazione, gestione, in proprio e non, di aziende agricole forestali e florovivaistiche;	
	51) Disbrigo di pratiche, richieste e ritiro certificati e documenti, richieste e ritiro di farmaci ed esami clinici, spesa alimentare e varie, spedizione a mezzo posta e corriere;	
	52) Progettazione, cura, manutenzione e pulizia di stabili, mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di servizio (lidi, parcheggi, etc), tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato;	
	53) Servizi per gestione biblioteche, cinetecche, musei, strutture monumentali di interesse culturale, artistico, storico, servizi culturali in genere e per organizzare mostre, mercati, meeting utili per la cooperativa sociale, servizi e gestione di attività turistiche, sportive e del tempo libero - scuola;	
	54) Attività di varia qualifica professionale a tempo determinato per Enti Pubblici e Privati;	
	55) Gestione, organizzazione, amministrazione contabile e del personale, organizzazione aziendale per conto terzi e trattative di qualsiasi genere, la produzione e la personalizzazione di strumenti informatici per la gestione, l'organizzazione e il controllo dei processi aziendali;	
	56) Prestazione a terzi di servizi e attività di consulenza per la sicurezza informatica, logica e fisica;	
	57) Promozione dell'addestramento e della specializzazione	

	della manodopera, provvedendo anche alla realizzazione di ap-	
	positi corsi di formazione professionale;	
	58) Progettazione, promozione, realizzazione di corsi di for-	
	mazione tecnico - professionale e di aggiornamento nei settori	
	dell'attività dell'impresa, compresi percorsi pratico formati	
	vi finalizzati al conseguimento di attestati, patenti e bre-	
	vetti;	
	59) Promozione e partecipazione a ricerche sulle diversibilità	
	suscettibili di applicazione presso gli Istituti, gli Enti, le	
	Cooperative ed i Consorzi;	
	60) Ideazione, elaborazione, promozione di iniziative e/o pro-	
	grammi a favore dell'occupazione e/o di nuove forme di impren-	
	ditorialità, con particolare riguardo per le persona in situa	
	zione di disagio, emarginate e svantaggiate;	
	61) Programmazione e realizzazione di formazione, e in parti-	
	colare, volta a potenziare, tramite la formazione, le capacità	
	tecnico-professionali dei soci della cooperativa, tecnici, di	
	rigenti, nonché dei giovani in cerca di lavoro e di occupazio-	
	ne, dei lavoratori in mobilità, cassintegrati, disoccupati e	
	comunque di lavori interessati a processi di riqualificazione	
	e riconversione.	
	Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà:	
	a) Concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra garan-	
	zia sotto qualsiasi forma per facilitarne l'ottenimento del	
	credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce;	

	b) Curare l'acquisizione e l'alienazione di beni mobili ed im-	
	mobili, ritenuti necessari o utili per il raggiungimento dello	
	scopo sociale;	
	c) Incentivare la promozione di ogni altra iniziativa con fi-	
	nalità sociali (casa, tempo libero, cultura, formazione, etc.)	
	allo scopo di elevare le condizioni morali, professionali e	
	materiali di vita dei soci;	
	d) Svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed	
	in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate. Le attività, di cui al presente oggetto sociale,	
	saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è ri-	
	chiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per l'affidamento di servizi, gestioni e/o fornitu-	
	re; potrà utilizzare e richiedere le provviste disposte dalla	
	UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali (Provincia,	
	Unione dei Comuni, Comuni, etc.) o organismi Pubblici o Priva-	
	ti interessati allo sviluppo della cooperazione;	
	62) La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e ne-	
	gozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli sco-	
	pi sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo svi-	
	luppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	
	mento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n.59 ed	

	eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre as-	
	sumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile in-	
	vestimento e non di collocamento sul mercato;	
	63) La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spiri-	
	to di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	se zione di attività, disciplinata da apposito regolamento ap-	
	provato dall'Assemblea dei soci, per la raccolta di prestiti	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa	
	ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico;	
	64) La Cooperativa potrà curare il coordinamento, lo studio,	
	l'elaborazione e la realizzazione dei progetti e delle inizia-	
	tive diretti a conseguire l'affidamento dei lavori per lo	
	svolgimento delle attività in seno alla società stessa.	
	TITOLO III - SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci Cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito della legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-	
	ti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che, per le loro capacità effettiva di lavo-	
	ro, attitudine e specializzazione possono partecipare diretta-	
	mente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, e che	
	siano in possesso dei seguenti requisiti:	

	a) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge	
	n. 381/91 e dalla Legge Regionale L.R. 16/97;	
	b) soci lavoratori;	
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi della Legge	
	381/91. Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbli-	
	che o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e	
	lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono, infine, essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che eser-	
	citano in proprio imprese in effettiva concorrenza o parteci-	
	pano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Ammini-	
	strativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva con-	
	correnza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi, come soci, elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527 comma 3 del codice civile,	
	i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente arti-	
	colo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	

	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.5	
	del presente statuto che intendano completare la loro forma-	
	zione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella	
	cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento	
	in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rappor-	
	to instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui l'art. 2476, comma 2 e 3, del codice	
	civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-	
	ne.	

	Costituiscono causa di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagnia societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportuni-	
	tà del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio-	
	ne o d'inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-	
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di	
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-	
	ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-	
	ve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci lavoratori.	

	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	- i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	- l’ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né su-	
	periore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	L’aspirante socio deve presentare domanda scritta all’Organo	
	amministrativo specificando:	
	- il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il co-	
	dice fiscale, la residenza, l’eventuale domicilio, la cittadi-	
	nanza;	
	- l’ammontare della quota di partecipazione che propone di	
	sottoscrivere;	
	- di conoscere e accettare lo statuto sociale, l’eventuale re-	
	golamento interno e le deliberazioni prese dagli organi so-	
	ciali competenti;	
	- le altre cooperative alle quali l’aspirante socio è già	
	iscritto;	
	- le quote da sottoscrivere;	

	e allegando:	
	- Copia del documento d'identità;	
	- Scheda anagrafico - professionale;	
	- Curriculum Vitae.	
	Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del codice	
	civile, se trattasi di persone giuridiche oltre a quanto pre-	
	visto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la	
	domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazio-	
	ni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, e l'inesistenza di incompatibili-	
	tà, delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminato-	
	ri, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta. La delibera di ammissione diventa operativa ed è anno-	
	tata nel libro soci dopo che, da parte dell'aspirante socio,	
	siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un	
	mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che sia-	
	no stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissio-	
	ne diventa inefficace.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	

	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,	
	sul libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammis-	
	sione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovo so-	
	ci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	b) del capitale sottoscritto;	
	c) della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di segreteria determinate ogni anno dall'assemblea dei soci su	
	proposta dell'Organo amministrativo;	
	d) del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	

	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Am-	
	ministrativo;	
	e) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	f) a non aderire ad altre società che perseguano identici sco-	
	pi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a non	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-	
	getto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavo-	
	ro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	g) ad autorizzare, con deliberazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, all'instaurazione di un rapporto di lavoro con en-	
	ti/imprese pubbliche o private, salvaguardando le esigenze	
	della Cooperativa stessa;	
	h) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore di rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa;	
	i) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e	

	nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti in-	
	terni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte delle persone fisiche; esclusione,	
	fallimento, scioglimento e liquidazione del socio diverso dal-	
	le persone fisiche.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	I soci possono recedere dalla cooperativa ed il recesso non	
	può essere parziale.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 del codice	
	civile), può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	d) che non rispetti le regole del presente statuto.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	

	A/R, con nota consegnata a mano o tramite PEC alla Società.	
	L’Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l’Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste	
	ai successivi art. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo Ammini-	
	strativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere	
	l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L’esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l’ammissione;	

	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di la-	
	voro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamen-	
	to interno adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e	
	nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa così come meglio specifica	
	to nel Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che in-	
	feriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un ter-	
	mine non superiore ai 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo	
	con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	pubbliche o private, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo Amministrativo;	
	g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili	

	quali notevoli inadempimenti;	
	h) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno	
	di appartenere alla cooperativa;	
	i) per sua interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena	
	che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uf-	
	fici, per fallimento del socio.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 39 e se-	
	guenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazio-	
	ne. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione di rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata A/R,	
	tramite PEC o con nota consegnata a mano.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so-	
	cio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata A/R,	
	con nota consegnata a mano o tramite PEC. Le controversie che	
	insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provve-	
	dimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie	
	sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato	

28 di 58

	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 6 (sei) mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello che tra essi	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o dagli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-	
	vo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati dall'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-	
	lamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	

30 di 58

31 di 58

	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di	
	Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21, lett.	
	a), punto due del presente statuto.	
	Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in	
	occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammini-	
	strativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	Art. 20 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	

	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore ai 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti nell'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza di voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d) qualora si debba procedere	

	re alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci operatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2347 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci operatori.	
	TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 22 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci operatori, rappre-	
	sentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore	
	ai limiti di legge;	
	c) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	

	d) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	e) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	f) dalla riserva straordinaria;	
	g) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con consegna a mano, per posta elettronica, via PEC o in modalità telematica, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 (primo) Gennaio al 31 (trentuno)	
	Dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centot-	
	tanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,	
	oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla strut-	
	tura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo ammi-	
	nistrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa del bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	

	ne degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura inferiore del	
	30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n.59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992	
	n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solì soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 25 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	

38 di 58

	quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di	
	quote di sovvenzione.	
	TITOLO VI - ORGANI SOCIALI	
	Art. 26 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio Sindacale, se nominato.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i confe-	
	rimenti;	
	3) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
	4) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale e, ove richiesto, dell'eventuale sog-	
	getto deputato al controllo legale dei conti (Revisore);	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori e ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo	
	legale dei conti (se nominato);	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	

	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto costitutivo;	
	9) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'art. 24 del presente statuto;	
	10) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	11) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	12) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	13) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli ar-	
	gomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua appro-	
	vazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto 8 deve essere redatto da un Notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta l'anno nei tempi indica-	
	ti dall'art. 27.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci che sottopon-	
	gano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Am-	
	ministratori.	
	In quest'ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza	

	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-	
	chiesta.	
	Art. 28 (Convocazione dell'Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A/R,	
	tramite PEC, con nota consegnata a mano o con comunicazione in	
	modalità telematica e dev'essere recapitata al destinatario	
	cinque (5) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Ita-	
	lia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazio-	
	ne, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello	
	della prima.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci con consegna a mano, per posta	
	elettronica, via PEC o in modalità telematica a condizione che	
	sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque	
	(5) giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo ammini-	
	strativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere	
	convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 (quindici)	
	giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta	
	dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	

	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se	
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo	
	comma del successivo articolo 30.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato del-	
	la società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il	
	voto favorevole di almeno due terzi dei soci.	
	Art. 30 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà col sistema delle alzate di mano	
	o per espressa votazione nel caso di modalità telematica, sal-	
	vo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione o con	

	altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 31 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee	
	hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qua-	
	lunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci coope-	
	ratori persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cin	
	que) voti.	
	L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luo-	
	ghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione	
	che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buo-	
	na fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare	
	a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accettare inequivocabil-	
	mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-	
	menti all'ordine del giorno;	

	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collega-	
	ti a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potran-	
	no affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzan-	
	te.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore e che non sia Amministratore, Sindaco o	
	dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 10	
	(dieci) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro rappresentate legale oppure da un altro soggetto dai me-	
	desimi designato.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-	

45 di 58

46 di 58

	nomina un segretario che può essere estraneo al consiglio.	
	Art. 34 (Competenze e poteri dell’Organo amministrativo)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa,	
	che non siano espressamente dalla legge riservati all’Assem-	
	blea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all’attuazione e al	
	raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo esemplifica-	
	tivo, al Consiglio di Amministrazione spetta, pertanto, fra	
	l’altro:	
	a)curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei	
	soci;	
	b)redigere i bilanci di esercizio;	
	c)compilare eventuali regolamenti interni;	
	d)deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ineren-	
	ti all’attività; fra gli altri: acquistare, vendere, permutare	
	bene e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie fa-	
	coltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipo-	
	teche legali, cedere, accettare, emettere, girare, avallare,	
	scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari	
	in genere;	
	e)compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli istituti di	
	credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere conti	
	correnti anche allo scoperto, compresa l’apertura di sovven-	
	zioni e mutui concedendo garanzie anche ipotecarie;	
	f) conferire procure, sia generali che speciali purché	

48 di 58

	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrati-	
	vo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provve-	
	dere affinché i consiglieri siano informati sulle materie	
	iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglie-	
	ri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o email	
	da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Ammini-	
	stratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.	
	Art. 36 (Integrazione dell'Organo amministrativo)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	

	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita	
	da Amministratori nominati dall'Assemblea. In mancanza soprav-	
	venuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministrato-	
	ri, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza	
	dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore	
	Unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convoca-	
	re l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammini-	
	stratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato	
	esecutivo.	
	Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Consi-	
	glio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 38 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fron-	
	te ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, In-	

	stitori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 39 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri ef-	
	fettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggi-	
	bili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed	
	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti	

	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII - CONTROVERSIE	
	Art. 40 (Clausola arbitrale)	
	Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pub-	
	blico Ministero, le parti convengono che tutte le controversie	
	eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, pur-	
	ché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di	
	un tentativo di composizione tramite conciliazione, come ad	
	esempio quelle:	
	a) insorgenti tra soci o tra soci e Società, anche quando sia	
	oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) sollevate da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei	
	loro confronti.	
	La conciliazione sarà effettuata in base alla procedura previ-	
	sta dalla Camera di Commercio territorialmente competente con	
	referimento alla sede della Società, in vigore alla data in	
	cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in	
	base alla procedura di altro organismo di conciliazione	
	iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero	
	della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle	
	parti.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60	
	(sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diver-	
	so periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta	

	alla cognizione degli arbitri rituali secondo le disposizioni	
	di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui	
	al successivo art. 40.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci. Anche non operatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della doman-	
	da di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 41 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00). Ai fini della de-	
	terminazione del valore della controversia si tiene conto del-	
	la domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli art.	
	10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
	re e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dall'Asso-	
	ciazione di Categoria a cui la Cooperativa eventualmente ade-	
	risce.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	

	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-	
	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-	
	mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35	
	comma 2, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario di-	
	sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissa-	
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 42 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	

	suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-	
	vità sociale.	
	TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 43 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del pre-	
	cedente art. 23, lett. c) e dei dividendi deliberati e non an-	
	cora corrisposti;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci sovventori ed eventualmente rivalutato a norma del prece-	
	dente art. 23, lett. c) e dei dividendi deliberati e non anco-	
	ra corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992, n.	
	59.	
	TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti inter-	

	ni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vi-	
	gente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare	
	il funzionamento della cooperativa.	
	In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approva-	
	zione dell'Assemblea con le maggioranze previste dal preceden-	
	te art. 28.	
	Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particola-	
	re ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperati-	
	va:	
	a) non potrà distribuire dividendi in maniera superiore	
	all'interesse massimo dei buon postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	

57 di 58

Io Avv. Hilda Giua Marassi, Notaio in Ghilarza, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Lgs n.82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese. Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 della tabella allegato B al DPR 642/1972.